



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Maria Paola Marcia	Presidente
Marco Catalano	Consigliere (relatore)
Silvana Riccio	Consigliere

nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 ha adottato la seguente

Deliberazione

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento del 16 giugno 2000, n. 14 per l'organizzazione delle funzioni

di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo modificato dall'art. 3, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede la trasmissione ai Consigli regionali, da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in luogo della precedente relazione semestrale, di una relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

Visto l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 20 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/2013/INPR avente ad oggetto "Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge n. 213 del 2012";

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 27 maggio 2021, n. 8/SEZAUT/2021/INPR di aggiornamento delle suddette linee di orientamento e avente ad oggetto "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall'art. 33, co. 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116)";

Vista l'ordinanza presidenziale n. 37 del 10 giugno 2022 con cui la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito il Magistrato istruttore Marco CATALANO

APPROVA

La allegata relazione circa la copertura finanziaria delle leggi di spesa per l'anno 2021 della Regione Campania che costituisce parte integrante della presente relazione.

DISPONE

La trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania per il seguito di competenza.

DISPONE ALTRESI'

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d. l. nr. 174 del 2012 convertito in legge nr. 213 del 2012 che la presente relazione sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deliberato, nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2022.


L'ESTENSORE

Marco Catalano



IL PRESIDENTE

Maria Paola Marcia




Depositato in Segreteria in data

30 GIU. 2022

Il Funzionario preposto

dott. Giuseppe Imposimato





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

RELAZIONE SULLE TIPOLOGIE DELLE COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVI ALLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2021 DALLA REGIONE CAMPANIA

*(Art. 1, comma 2, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174, conv., con mod., dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213,
come modificato dal D. L. 24 giugno 2014, n. 91, conv., con mod., dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)*

Magistrato relatore

Consigliere Marco Catalano

Collaborazione tecnica

dott.ssa Giovanna Andreozzi

dott.ssa Mariana Rocca

Indice

Introduzione	2
Considerazioni generali sulla quantificazione degli oneri delle leggi di spesa	3
1. Quantificazione e morfologia degli oneri delle leggi di spesa. Le fonti di copertura.	3
2. Il principio di copertura e l'equilibrio. Clausole di salvaguardia.....	8
3. Le clausole di neutralità e di invarianza finanziaria.....	11
4. Le fonti normative della Regione Campania	13
4.1 Considerazioni di sintesi sulle forme di copertura adottate.....	14
Analisi delle leggi della Regione Campania approvate nel corso del 2021	17
5. Analisi delle leggi regionali di iniziativa consiliare.....	17
6. La legislazione in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	38
6.1 Analisi delle leggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.....	411
6.2 Osservazioni sulla legislazione in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	477
7. Ricorsi per dichiarazione di illegittimità costituzionale.....	49
8. Considerazioni conclusive.....	500

Introduzione

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e mira ad arricchire la strumentazione operativa del Consiglio regionale sul tema della copertura finanziaria delle leggi e della quantificazione degli oneri, assolvendo così alla funzione ausiliaria che le Sezioni regionali di controllo sono chiamate a svolgere nell'interesse delle assemblee legislative, per far emergere e segnalare eventuali situazioni critiche in grado di impattare sugli equilibri di bilancio, nonché per sollecitare le amministrazioni regionali e i consigli ad adottare gli opportuni correttivi.

La relazione si configura quale tipologia di controllo referente modellato sulla disciplina già vigente per la legislazione statale (il cui fondamento va rinvenuto nell'art. 7, comma 6, della legge n. 362 del 1988, oggetto di successiva integrazione ad opera dell'art. 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009), finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione.

Con la relazione che analizza le leggi regionali di spesa, la Corte dei conti riferisce al Consiglio regionale non solamente in merito alle tipologie di copertura adottate per tale tipo di leggi e alle tecniche di quantificazione dei relativi oneri, ai sensi della normativa sopra citata, ma anche in merito alla presenza di coperture finanziarie sostenibili, nel lungo periodo, allo scopo di sollecitare l'attenzione in ordine a possibili criticità connesse e derivanti dalla legislazione di spesa.

La prima parte della relazione ha ad oggetto considerazioni generali sulla quantificazione degli oneri delle leggi di spesa. In primo luogo, si riporta il quadro normativo nazionale e le indicazioni metodologiche da cui muove la previsione legislativa, che esporta il sistema delle relazioni sulla quantificazione degli oneri e copertura delle spese dall'ambito nazionale a quello regionale.

La seconda parte ha ad oggetto un'analisi delle leggi della regione approvate nel corso del 2021. I provvedimenti legislativi (per un totale di n. 32 leggi) vengono analizzate con un approfondimento dedicato.

Sulla base dell'analisi svolta, vengono riportate alcune considerazioni metodologiche conclusive.

Considerazioni generali sulla quantificazione degli oneri delle leggi di spesa

1. Quantificazione e morfologia degli oneri delle leggi di spesa. Le fonti di copertura.

Il principio di analitica copertura espresso dall'art. 81 della Costituzione trova esplicita declinazione nell'apposito art. 17 della legge n. 196/2009, intitolato "Copertura finanziaria delle leggi", le cui disposizioni costituiscono, nel loro complesso, una regola specificativa dell'indefettibile principio di equilibrio del bilancio espresso dall'art. 81 Cost. (cfr. sentenza C. Cost. n. 176 del 2 luglio 2012)¹ che trova applicazione anche per le leggi regionali, per effetto dell'espresso richiamo contenuto al comma 2 dell'art. 19 della medesima legge n. 196/2009.

Inoltre, il principio di copertura delle leggi regionali di spesa è stato ribadito anche in sede di introduzione del sistema di armonizzazione contabile operata dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

La periodicità del referto, inizialmente semestrale, è divenuta annuale con una novella legislativa del 2014 (art. 33, comma 2, lett. a), n. 1) del decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 116/2014.

La finalità del procedimento di quantificazione è la stessa a suo tempo indicata per la legislazione statale: creare le condizioni per un più puntuale rispetto del principio di copertura finanziaria.

¹ Un primo esempio di richiesta in tema di copertura finanziaria è dato dall'art. 16, comma 2, della legge nr. 400 del 1988, in tema di decreti-legge e decreti legislativi. Come è noto, il primo comma del medesimo articolo 16 esclude dal controllo preventivo di legittimità (passato indenne da un conflitto di attribuzione) i medesimi strumenti legislativi.

L'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, secondo le disposizioni innovative della predetta legge costituzionale, stabilendo l'obbligo di copertura dei provvedimenti "onerosi", ha pertanto determinato la riformulazione del principio di analitica copertura, sostanzialmente già contenuto nel quarto comma della previgente disposizione dell'art. 81 Cost., estendendone il concetto di "spesa", poiché nella precedente formulazione veniva invece statuito che "Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

E' stato, infatti, correttamente osservato, in proposito, che *"il legislatore costituzionale conferma il principio della necessaria copertura delle leggi di spesa e, impiegando la parola 'oneri' anziché 'spese', positivizza un principio già da tempo pacifico nella giurisprudenza costituzionale, nonché recepito nella legge di contabilità: la copertura deve essere prevista per quelle leggi che comunque comportano nuovi o maggiori oneri, non solo in termini di nuove o maggiori spese ma anche in termini di minori entrate"* (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali pubblicate nel semestre luglio/dicembre 2013, approvata con deliberazione n. 161/2018/RQ).

Al comma 6 del medesimo art. 17, si prevede, altresì, che i disegni di legge di iniziativa regionale comportanti conseguenze finanziarie vengano corredati da una relazione tecnica *"sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti"*.

Occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale: *"gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con*

funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria" (Corte cost., sentenza n. 25 del 2021).

È però di tutta evidenza come eventuali anomalie riscontrabili nella norma, tali da configurare l'omessa indicazione ovvero la non corretta connotazione morfologica dell'onere, si riflettano inevitabilmente sulla copertura finanziaria della medesima. Pertanto, ai fini del corretto inquadramento della morfologia giuridica degli oneri, sotto il profilo della inderogabilità o meno dello stesso le spese potrebbero ripartirsi in: a) 'spese non rimodulabili' e b) 'spese rimodulabili'.

Viceversa, ai sensi dell'art. 21, commi 5, della legge n. 196/2009, le spese si distinguono in: a) "inderogabili", b) "fattori legislativi" e c) "di adeguamento al fabbisogno".

Di particolare rilevanza il principio generale desumibile dall'art. 17 comma 13 della legge n. 196/2009 e succ. modd., secondo cui *"Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*. Pertanto, tra i fattori legislativi si devono far rientrare anche le sentenze della Corte costituzionale che, comportando l'illegittimità costituzionale di un provvedimento legislativo regionale, generalmente con efficacia retroattiva, possono prevedere un maggiore onere, da cui ne deriverebbe o un atto amministrativo volto a compensare gli effetti negativi sul bilancio o una iniziativa legislativa di copertura.

Per quanto concerne le classiche fonti di copertura, nonché le evenienze non previste, fondamentale è la disciplina dell'art. 17, comma 1, secondo cui vi si può far fronte:

- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
- a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
- b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;
- c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale”.

La copertura può quindi distinguersi in *interna* o *esterna*.

In particolare, è *interna* quella che non deriva da nuove risorse, ma da compensazioni ed utilizzazioni di voci di spesa già previste in bilancio.

È *esterna* la risorsa che affluisce ai diversi titoli dell'entrata, tramite l'introduzione di nuovi tributi o nell'incremento di quelli esistenti o nell'emissione di debito (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale).

Si aggiunga, per i profili di criticità che emergeranno a seguito dell'analisi e della disamina delle singole disposizioni di legge, che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge (in sede di formazione della legge di bilancio), solo le spese autorizzate, di cui alla soprariportata lettera b) («fattori legislativi»), “possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra diversi programmi di ciascuna missione [...]”.

Una ulteriore distinzione, rilevante sotto il profilo della morfologia degli oneri, è quella tra spese "ricorrenti" o "continuative" e "spese pluriennali".

La Consulta, nella sentenza n. 26/2013 - proprio in tema di leggi regionali di spesa pluriennale - ha confermato l'applicazione della disciplina di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 76/2000, ammettendo, per le leggi che istituiscono spese "continuative" e "ricorrenti" (destinate cioè ad incidere costantemente su una pluralità indefinita di esercizi finanziari), il rinvio dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento in cui verrà redatto ed approvato il bilancio annuale di previsione.

Di contro, le leggi istitutive di spese pluriennali, che presentano per loro natura una consistenza variabile e circoscritta nel tempo, come ogni altra legge istitutiva di nuovi o maggiori oneri, dovranno indicare esplicitamente non solo i mezzi di copertura, ma anche l'importo dell'onere per l'esercizio in corso e per ciascuno degli esercizi successivi.

Nell'eventualità che la spesa "ricorrente" o "continuativa" abbia natura "obbligatoria", la legge deve provvedere sia alla quantificazione del relativo onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, sia alla indicazione del relativo onere a regime. Le spese pluriennali, invece, sono circoscritte nel tempo in quanto interessano un periodo determinato di esercizi, per l'attuazione di programmi pluriennali di attuazione. In tal caso la legge regionale è tenuta a quantificare l'onere e a prevedere la relativa copertura per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale (cfr. art. 17, comma 1, della legge 196/2009), non essendo ammesse coperture meramente "tendenziali".

In relazione agli oneri pluriennali, l'art. 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, su citato, stabilisce che *"le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio"*. Ne deriva che la copertura deve essere comunque prevista nella legge istitutiva dell'onere, e non già

nelle varie leggi di bilancio (Corte cost., sentenza n. 244 del 2020), a meno che non si tratti di oneri non obbligatori, in ragione del fatto che quest' ultimi non creano un obbligo per i bilanci a stanziare risorse.

2. Il principio di copertura e l'equilibrio. Clausole di salvaguardia

La copertura finanziaria delle leggi di spesa, disciplinata nell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ha registrato diversi interventi del legislatore e, tra questi, senza dubbio va sottolineato il processo di revisione del sistema normativo-contabile determinatosi nel quadro dell'attività di verifica delle quantificazioni degli oneri, per ciò che afferisce alla peculiare tematica delle c.d. "clausole di salvaguardia", con le disposizioni della legge 4 agosto 2016, n. 163, a completamento di quello avviato con la riforma costituzionale del 2012.

In particolare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 196/2009, la spesa indicata dalla norma (per ciascun esercizio finanziario e per ciascun intervento) può essere intesa come «limite massimo» di spesa (o "tetto di spesa") o come «previsione» di spesa.

Per entrambe le tipologie di norme di spesa, il legislatore ha individuato meccanismi volti a conservare nel tempo la coerenza tra onere e relativa copertura finanziaria, al fine di evitare andamenti non previsti della spesa.

Più specificamente, per le norme configurate come "limiti di spesa" è previsto (art. 17, commi 10 e 11, legge n. 196/2009) che, in quanto tali, non possono determinare rischi di un onere eccedente la copertura predisposta e, pertanto, che le stesse esplichino i loro effetti entro i limiti della spesa autorizzata (autorizzazione di spesa), così da perdere efficacia in caso di accertato superamento delle risorse autorizzate.

In ogni caso, al fine di evitare che la norma di spesa approvata determini i presupposti di successive integrazioni e/o di successivi rifinanziamenti, necessari per il completamento degli interventi, occorre verificare se il limite massimo della spesa autorizzata, annuo e complessivo, *"sia definito sulla base di una corretta*

identificazione dei costi connessi alla realizzazione dei singoli interventi", cui sono preordinate le risorse stanziare dalle norme.

La norma finanziaria va formulata invece come "previsione di spesa", nell' ipotesi in cui essa sia suscettibile di configurare, in capo ai beneficiari, veri e propri diritti soggettivi incondizionati o "diritti quesiti".

In questa ipotesi, come in tutte le altre ipotesi di diritti incomprimibili (si pensi ai LEA), appare poco praticabile il meccanismo della mera cessazione dell'efficacia delle norme, ovvero del blocco dell'efficacia delle disposizioni.

In siffatte circostanze, i meccanismi apprestati per la compensazione di eventuali effetti che eccedano le previsioni stesse, relativi al previgente sistema dell'apposizione delle c.d. "clausole di salvaguardia", avevano fatto rilevare criticità in fase applicativa.

Per compensare il superamento degli stanziamenti, a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, è stato quindi introdotto un nuovo meccanismo generale di immediata applicabilità di compensazione degli scostamenti.

La formulazione dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009 è stata rivisitata dalla previsione dell' art. 3 della legge n. 163 del 2016, che, con decorrenza 9 settembre 2016, ha - da un lato - riprodotto il contenuto dei soppressi periodi quarto e quinto del comma 7 dell'articolo 17 nel nuovo comma 6-bis del medesimo articolo, - dall'altro lato - ha soppresso, con la previsione dell' articolo 3, comma 1, lettera a), l'obbligo di prevedere nei singoli provvedimenti legislativi la clausola di salvaguardia².

Si è così venuto a delineare un nuovo intervento correttivo, che secondo la disposizione dei nuovi commi 12bis, 12ter e 12quater del medesimo articolo 17,

² Peraltro, la definizione di clausola di salvaguardia è stata di recente estesa oltre il descritto dettato normativo ad una pluralità di disposizioni che prevedono meccanismi in grado di produrre, a determinate scadenze, variazioni automatiche di entrate o di spese, non necessariamente subordinate alla verifica di scostamenti rispetto a determinate previsioni di spesa, a garanzia del conseguimento di obiettivi generali di natura fiscale, essendo anche in tal caso criticato il meccanismo che finirebbe per svuotare il ruolo della legislazione primaria rimettendo alla fase attuativa, da parte del Governo, la scelta tra opzioni di significativa rilevanza in materia economica e sociale (Cfr. P. Canaparo, "Gli equilibri di finanza pubblica e le clausole di salvaguardia").

prevede l'obbligo di monitorare le spese autorizzate, al fine di prevenire, mediante apposite misure correttive, l'eventuale verificarsi di scostamenti, rispetto alle previsioni iniziali³.

Viene, quindi, considerato dalla Corte, come elemento positivo, l'esplicitazione dell'istituto della cd. "clausola di monitoraggio", non espressamente regolata, ma utilizzata dal Ministero delle Finanze per la verifica degli andamenti della spesa e degli eventuali scostamenti, sì da consentire la "flessibilizzazione" del budget, per riprendere una terminologia cara alla economia aziendale.

Tale fenomeno emerge prevalentemente in alcuni settori, tipici della legislazione in campo sociale (sanità, assistenza, istruzione) in cui l'Amministrazione ha l'obbligo di eseguire la prestazione, anche se le risorse allocate fossero insufficienti.

Ciò rileva, quindi, principalmente in presenza di variabili cd. "esogene", rispetto alla norma, come possono essere: i comportamenti dei destinatari, l'influsso di variabili legate all'andamento dell'economia, ecc.⁴.

In tali casi, si fa riferimento, altresì, all'elevata frequenza del "rinvio alle risorse in essere", che va giudicata negativamente, in quanto sostanzialmente elusiva dell'obbligo di copertura. Ciò, a meno che non si dimostri che effettivamente le risorse in essere risultino capienti e, in tale caso, il problema si sposta sulla "scarsa trasparenza" dei parametri in base ai quali si costruiscono le previsioni tendenziali. Non possono costituire copertura i mezzi di bilancio già destinati dalla legislazione vigente, a meno di una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili ovvero di una riduzione o abrogazione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa con contestuale riassegnazione delle risorse "liberate" a nuove finalità (Corte cost., sentenze. n. 244 del 2020 e n.141 del 2014).

³Cfr., sul punto, *"Analisi degli effetti finanziari delle norme: principi legislativi e criteri metodologici. Documentazione di inizio legislatura"*, Dossier giugno 2018 - Senato e Camera dei deputati.

⁴Cfr., sul punto, cit. Delibera Sezione Controllo Regione Lombardia n. SRCLOM/209/2019/RQ del 23/05/2019 *"Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nell'anno 2018"*.

Di sovente, nelle ipotesi di rinvio delle leggi di spesa a coperture su stanziamenti di bilancio, le Relazioni tecniche non danno conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili degli stanziamenti stessi, con la conseguenza che tale scarsa chiarezza può comportare il rischio della necessità di (ulteriori) futuri stanziamenti in bilancio, e *“(...) ciò quando non si assiste (...) ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo si altera l’ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio. Non appare inutile ricordare infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l’esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012) (...)”*⁵.

Determinanti sono quindi le modalità con cui viene individuata l’onerosità, o meno, degli interventi, con riguardo alle normative di revisione di settore.

In tali casi, è essenziale la chiara comprensione degli aspetti effettivamente innovativi o meramente ripropositivi rispetto alla legislazione precedente, unitamente ad un arricchimento del corredo informativo delle Relazioni tecniche, soprattutto ai fini della migliore intellegibilità della reale portata normativa e, di conseguenza, finanziaria del singolo testo rispetto all’ordinamento in vigore.

3. Le clausole di neutralità e di invarianza finanziaria

In tema di clausole di neutralità, la Corte dei conti ha sempre evidenziato la necessità di indicare l’entità delle risorse in essere e le unità gestionali di bilancio interessate, anche alla luce della facoltà di riprogrammazione, ad esclusione, naturalmente, delle ipotesi relative alle spese di natura obbligatoria.

La norma finanziaria può recare una clausola di “non onerosità” ovvero “di nullità finanziaria”, che viene formulata quando la proposta di legge si presenta

⁵ Cfr. “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2019” SS.RR. Delibera n. 3/2020/RQ

totalmente sprovvista di disciplina degli effetti finanziari a carico del bilancio regionale, della cui praticabilità in concreto deve essere fornita evidenza documentale, in assenza della quale si celerebbe una mancata copertura finanziaria. Diverso è il caso in cui la proposta appone una clausola di "invarianza finanziaria", con ciò dovendosi intendere che dalla legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza allargata, dovendosi provvedere per l'adempimento dei nuovi compiti con le risorse - umane, finanziarie e strumentali - a legislazione vigente.

Il ricorso disinvolto alle clausole di "neutralità", unitamente alle clausole di "invarianza finanziaria" (fenomeni che sono riscontrabili anche nelle leggi regionali oggetto della presente relazione) sono, ad avviso della Corte, sintomo di scarsa accuratezza delle "Relazioni tecniche" e, talvolta, oggetto di rinvio da parte del Presidente della Repubblica ex art. 74 Cost.

L'obbligo di copertura non può ritenersi difatti assolto sulla base di dichiarazioni apodittiche, senza aver fornito nella relazione tecnica i predetti parametri di valutazione, giacché la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, atteso che le clausole di invarianza della spesa devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (Corte cost., sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015).

In tema di "copertura finanziaria" delle leggi di spesa, con sentenza n. 227/2019, la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 2, ha chiarito il principio secondo cui "[...] le radicali innovazioni organizzative e programmatiche - che avrebbero dovuto produrre progetti operativi già nell'esercizio 2019 - denunciano il manifesto contrasto con l'art. 81 Cost. (...) secondo cui per l'anno 2018 [dette innovazioni] non comportano oneri a carico del bilancio regionale". Emerge da tale espressione, se confrontata con elementari canoni dell'esperienza amministrativa, l'"irrazionalità" che la costante giurisprudenza di questa Corte individua come "qualificazione primaria del difetto di copertura, il quale sussiste non solo quando una iniziativa onerosa non trova

corrispondenza quantitativa nella parte spesa, ma anche quando in sede normativa si statuisce – in contrasto con i canoni dell’esperienza – che una complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell’esercizio anteriore a quello in cui si prevede l’avvio delle conseguenti realizzazioni [...]”. Pertanto, ha proseguito la Consulta, ciò “[...] comporta rilevanti violazioni del principio della copertura giuridica, con travolgimento dell’intera legge regionale, tenendo conto che l’intero articolato della legge regionale impugnata esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica”; tanto *“in evidente contraddizione con le radicali innovazioni organizzative e programmatiche, le quali comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari [...]”.*

Va positivamente inteso, quindi, l’orientamento secondo cui, ai sensi del comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. n.196/2009, la relazione tecnica dovrebbe trovare adeguata disciplina nell’ordinamento contabile regionale, dovendosi ivi prevederne l’obbligo di predisposizione, sin anche per tutte le proposte legislative afferenti gli emendamenti, giacché *“la predisposizione della relazione tecnica esclusivamente in accompagnamento al progetto di legge e non al testo definitivamente approvato in commissione o ai vari emendamenti in aula non consente di verificare l’attendibilità e la correttezza della stima della spesa e della relativa copertura finanziaria nei casi in cui l’iter legislativo stravolga il contenuto originario del progetto medesimo”*⁶.

4. Le fonti normative della Regione Campania

Alla luce dell’art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009 cit., ogni Regione è tenuta a prevedere nella propria disciplina di contabilità un’esplicitazione del principio generale contenuto nell’art. 81 Cost., nella rinnovata formulazione vigente.

Senonché, a seguito del nuovo assetto di competenze legislative determinatosi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e del comma 2, lettera e) dell’ articolo 117 della Cost., che ha comportato la rimessione

⁶Cfr., in tal senso, Corte dei conti, sez. controllo Sardegna, Delibera n. 31/2015/RQ; cfr. altresì, Sezione Controllo Regione Liguria Delibera n. SRCLIG/83/2019/RQ del 25/10/2019.

allo Stato della materia dell' "armonizzazione dei bilanci pubblici", quale materia di legislazione esclusiva (precedentemente oggetto di legislazione concorrente), nonché a seguito del mutato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo n. 118/2011 success. mod. con il d. lgs 10 agosto 2014, n. 126, la Regione Campania è stata investita dell'onere di porre in essere una compiuta e consequenziale risistemazione delle disposizioni regionali in materia di contabilità.

La legge regionale n. 37 del 5 dicembre 2017 ("Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale") ha ridisciplinato la programmazione economica e finanziaria della Regione Campania nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42").

In particolare, la disposizione finale di cui all'art. 12 - recante la "Clausola di semplificazione permanente, di invarianza finanziaria ed entrata in vigore" - ha disposto l'abrogazione della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, recante l'Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

4.1 Considerazioni di sintesi sulle forme di copertura adottate

Ritenendo di ripercorrere quanto già esposto nelle relazioni degli anni 2019 e 2020, per ciò che concerne l'esame delle fonti normative della regione Campania sulle modalità di copertura finanziaria delle leggi di spesa, occorre rimarcare che già in quella sede l'Ente era stato invitato a porre rimedio alle anomalie evidenziate nella dinamica della propria legislazione di spesa, caratterizzata da un ben poco puntuale rispetto dei vincoli procedurali, imposti *ex lege* nella materia de qua; ciò, al fine di efficientare "a monte" le proprie dinamiche di gestione degli equilibri di bilancio ed evitare, al contempo, di determinare concatenate distorsioni del sistema finanziario regionale, anche in termini di lesione del legittimo affidamento e di

potenziale insostenibilità finanziaria della politica di spesa programmata dall'Ente; in attuazione dell'art. 10 della succitata legge regionale n. 37/2017, viste le delibere di Giunta regionale n. 185 del 28 marzo 2018 e n. 342 del 5 giugno 2018, è stato adottato il "Regolamento di Contabilità regionale", di cui al Regolamento Regionale del 7 giugno 2018, n. 5 (in BURC n. 40 dell'11 giugno 2018).

Tale Regolamento contiene, tra le altre, disposizioni operative propriamente vertenti in materia di verifica della copertura finanziaria dei disegni, delle proposte di legge e degli emendamenti (rif. Capo II artt. 13 ss.).

Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37/2017, i disegni e le proposte di legge, nonché gli emendamenti ad essi, devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria che indichi le metodologie seguite e gli elementi e i criteri di calcolo impiegati ai fini della quantificazione degli oneri finanziari e contestualmente fornisca una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie ed evidenzi gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi.

Più specificamente, l'art. 13 del regolamento regionale prevede sul punto che: *"I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, le proposte di legge di iniziativa consiliare e gli emendamenti che comportano nuovi o maggiori oneri provvedono ai mezzi per farvi fronte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione"*.

Nel caso di leggi che invece non determinano nuove o maggiori spese, ovvero che siano corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnico-finanziaria deve comunque indicare i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche con l'indicazione delle risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite.

Di particolare rilevanza è la disposizione di cui al comma 5, la quale prevede una preclusione sostanziale, di guisa che: *"(...) al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio e la corretta attuazione degli articoli 81 e 119 della Costituzione, i provvedimenti privi della relazione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017 non possono*

essere sottoposti all'esame della Giunta regionale, ovvero, della Commissione consiliare competente (...)", sebbene la norma non preveda alcuna sanzione.

Quanto all'iter legislativo, i disegni di legge d'iniziativa della Giunta regionale devono essere in via ordinaria trasmessi dalla struttura amministrativa proponente, corredati dalla relazione di cui all'articolo 13 e dalle altre relazioni obbligatorie per legge, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie che verifica:

- a) *"la congruità tra gli oneri previsti dalla proposta di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio"*;
- b) *"verifica le disposizioni finanziarie necessarie per garantire la copertura finanziaria della proposta, ovvero la disposizione recante apposita clausola di non onerosità"*;
- c) *"verifica la congruità di quanto riportato nella relazione tecnico-finanziaria"*.

Nell'ambito di tale inquadramento normativo, con nota istruttoria acquisita al prot. C. d. c. n. 1194 del 1.3.2022 e trasmessa in pari data all'amministrazione regionale, questa Sezione ha chiesto all'Amministrazione regionale chiarimenti ed integrazioni documentali e specificatamente:

- relazione tecnica per ciascuna iniziativa legislativa;
- relazione tecnico finanziaria per leggi che non determinano spesa;
- elenco dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli;
- relazione sulle cause che hanno determinato un aumento dei debiti fuori bilancio;
- le relazioni e gli iter adottati ex art. 4 l.r. 11 del 2015 (in tema di analisi di impatto della normazione).

Inoltre, sulla scorta della documentazione esistente sul sito della Regione e dalla Regione prodotta si è esaminata ogni legge, redigendo un paragrafo, in cui si è dato conto del risultato dell'indagine effettuata.

Con riguardo agli aspetti più strettamente applicativi e di dettaglio del principio di copertura, la disamina delle leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2021, ha fatto emergere la conferma di alcune criticità già censurate in passato (vedi Del. n.

58/2019/RQ e n. 195/2020/RQ) e emergono altre, quali la promulgazione di venti leggi in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio (sul punto v. *infra*).

Esulano dalla presente analisi, invece, la legge di stabilità e quella di bilancio, caratterizzate da un articolato finanziario più complesso, oggetto di specifica analisi ai sensi del comma 3, art. 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

A seguito della richiesta istruttoria, l'Amministrazione regionale ha trasmesso la documentazione chiesta, rappresentando che le relazioni tecniche erano consultabili ad una specifica URL.

Quanto alle controversie pendenti presso la Commissione tributaria Provinciale e i debiti fuori bilancio, la risposta non è stata del tutto esaustiva, come si illustrerà in seguito.

Analisi delle leggi della Regione Campania approvate nel corso del 2021

5. Analisi delle leggi regionali di iniziativa consiliare

Nel corso dell'anno 2021, sono state promulgate, ad iniziativa consiliare, le seguenti leggi:

1	Legge Regionale n. 1 del 8 marzo 2021	Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2019
2	Legge Regionale n. 2 del 8 marzo 2021	Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012)
3	Legge Regionale n. 3 del 24 maggio 2021	Istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)
4	Legge Regionale n. 4 del 7 giugno 2021	Variazione al bilancio di previsione 2021-2023
5	Legge Regionale n. 5 del 29 giugno 2021	Misure per l'efficiamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021
6	Legge Regionale n. 6 del 5 luglio 2021	Seconda Variazione al bilancio di previsione 2021-2023
7	Legge Regionale n. 7 del 20 luglio 2021	Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.
8	Legge Regionale n. 8 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 15 giugno 2021, n. 265. Importo complessivo di euro 1.457.410,86.

9	Legge Regionale n. 9 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 15 giugno 2021, n. 266. Importo complessivo di euro 1.262.714,95
10	Legge Regionale n. 10 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 15 giugno 2021, n. 264. Importo complessivo di euro 7.733,64.
11	Legge Regionale n. 11 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 15 giugno 2021, n. 263. Importo complessivo di euro 49.997,39.
12	Legge Regionale n. 12 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 285. Importo complessivo di euro 22.234,75.
13	Legge Regionale n. 13 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 286. Importo complessivo di euro 762.512,31.
14	Legge Regionale n. 14 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 288. Importo complessivo di euro 2.056,24.

15	Legge Regionale n. 15 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 287. Importo complessivo di euro 96.178,98
16	Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2021	Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania.
17	Legge Regionale n. 17 del 26 ottobre 2021	Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne.
18	Legge Regionale n. 18 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 5 agosto 2021, n. 41. Importo complessivo di euro 13.748,19.
19	Legge Regionale n. 19 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 5 agosto 2021, n. 42. Importo complessivo di euro 135.357,69.
20	Legge Regionale n. 20 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 2021, n. 389. Importo complessivo di euro 620.814,48.
21	Legge Regionale n. 21 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 2021, n. 390. Importo complessivo di euro 33.268,97.

22	Legge Regionale n. 22 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 2021, n. 391. Importo complessivo di euro 173.325,54.
23	Legge Regionale n. 23 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 2021, n. 388. Importo complessivo di euro 15.209,65.
24	Legge Regionale n. 24 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 28 settembre 2021, n. 416. Importo complessivo di euro 9.445,92.
25	Legge Regionale n. 25 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 28 settembre 2021, n. 415. Importo complessivo di euro 190.016,34.
26	Legge Regionale n. 26 del 3 novembre 2021	Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De. Co.).
27	Legge Regionale n. 27 del 7 dicembre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 487. Importo complessivo di euro 3.387.480,02.

28	Legge Regionale n. 28 del 7 dicembre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 26.049,61. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 488.
29	Legge Regionale n. 29 del 7 dicembre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 217.623,40. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 490.
30	Legge Regionale n. 30 del 7 dicembre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 63.747,36. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 489.
31	Legge Regionale n. 31 del 28 dicembre 2021	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022.
32	Legge Regionale n. 32 del 28 dicembre 2021	Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania.

che, con esclusione del rendiconto, della legge finanziaria e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (oggetto di esame a parte), sono così articolate dal punto di vista della copertura finanziaria:

Legge regionale nr dell'8.3.2021	1	Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio 2019
----------------------------------	---	---

<p>Legge Regionale n. 2 del 8 marzo 2021</p>	<p>Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012)</p>	<p>Invarianza finanziaria</p>
<p>Legge Regionale n. 3 del 24 maggio 2021</p>	<p>Istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)</p>	<p>Agli oneri finanziari di cui alla presente legge relativi all'avvio delle attività dell'organismo pagatore, quantificate in euro 200.000,00, per l'esercizio finanziario 2021 si fa fronte con le risorse iscritte alla missione 16 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale 2021/2023. 2. Per gli esercizi successivi si fa fronte nei limiti delle risorse già iscritte nelle annualità 2022 e 2023 alla missione 16, programma 1, titolo 1 del bilancio di previsione 2021/2023. 3. I rapporti finanziari fra Regione Campania e organismo pagatore sono regolati da apposita convenzione.</p>
<p>Legge Regionale n. 4 del 7 giugno 2021</p>	<p>Variazione al bilancio di previsione 2021-2023</p>	
<p>Legge Regionale n. 5 del 29 giugno 2021</p>	<p>Misure per l'efficiamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021</p>	

<p>Legge Regionale n. 6 del 5 luglio 2021</p>	<p>Seconda Variazione al bilancio di previsione 2021-2023</p>	
<p>Legge Regionale n. 7 del 20 luglio 2021</p>	<p>Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.</p>	<p>Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante prelevamento di euro 150.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 della Regione Campania.</p>
<p>Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2021</p>	<p>Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania</p>	<p>Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari ad euro 50.000,00 per le annualità 2021, 2022 e 2023 si fa fronte mediante apposito stanziamento sulla Missione 06, Programma 01, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021-2023 e prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio regionale per le annualità 2021-2023.</p>

<p>Legge Regionale n. 17 del 26 ottobre 2021</p>	<p>Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne.</p>	<p>1. Il finanziamento degli oneri di cui alla presente legge è pari ad euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, e pari ad euro 875.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023. 2. La dotazione finanziaria per il fondo di cui all'articolo 6 è pari ad euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 ed euro 675.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si fa fronte mediante incremento della Missione 15, Programma 3, titolo 1 e contestuale prelevamento dalla Missione 20, Programma 1, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023. 3. La dotazione finanziaria per il fondo di cui all'articolo 11 è pari ad euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 ed euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si fa fronte mediante incremento della Missione 15, Programma 3, titolo 1 e contestuale prelevamento dalla Missione 20, Programma 1, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.</p>
<p>Legge Regionale n. 26 del 3 novembre 2021</p>	<p>Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De. Co.)</p>	<p>Invarianza finanziaria</p>

Si segnalano, in particolare:

Legge Regionale n. 26 del 3 novembre 2021 (Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De. Co.))

Con la legge in questione si sono apportate modifiche alla legge nr. 7 del medesimo anno, apportandovi piccole modifiche e/o integrazioni.

Legge Regionale n. 7 del 20 luglio 2021 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)

Si tratta della normativa (modificata nel corso dell'anno solare dalla legge nr. 26) con la quale sono state istituite le denominazioni comunali (De.Co-De.C.O.), di seguito denominate De.Co., che costituiscono lo strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi.

Nel rinviare alla tabella di cui sopra per la copertura finanziaria, la Sezione non può non notare la scarsa attenzione alla quantificazione degli oneri.

Invero la Commissione consiliare permanente in data 7.7.2021 ha solamente rinvenuto la fonte di copertura, ma nessuna analisi è stata destinata alla quantificazione degli oneri (apoditticamente calcolati in € 150.000,00 per gli anni 2021, 2022 e 2023).

In tema di quantificazione si deve segnalare, altresì, che nulla è stato affermato in tema di AIR.

Nemmeno la Relazione finanziaria, che qui si trascrive, dà conto della presuntiva quantificazione degli oneri, limitandosi, laconicamente, alla quantificazione in €

150.000,00 senza nessuna spiegazione circa le modalità con cui si è giunti a tale quantificazione.

“Dall'attuazione della norma derivano oneri per Euro 150.000,00. In particolare, l'art. 6 prevede al comma 2 il sostegno, anche economico, da parte della Regione alle produzioni De.Co. iscritte nel Registro regionale per la visibilità e le azioni di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale. Inoltre, al successivo comma 3, si prevede che la Regione promuova, anche attraverso contributi economici, iniziative di sostegno per le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co. Agli oneri complessivamente derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante prelevamento di euro 150.000,00 dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I e contestuale incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 03, Titolo I del bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023”.

Legge Regionale n. 17 del 26 ottobre 2021 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne).

Nel rinviare al capitolo di bilancio di finanziamento alla tabella, in merito alla relazione sulla copertura si osserva quanto segue.

Essa si presenta più approfondita della legge precedente in quanto la relazione tecnico finanziaria:

in particolare, si dà atto che l'articolo 6 prevede un contributo alle imprese che assumono donne con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato che si trovano in condizioni di svantaggio economico e sociale; si afferma che *la quantificazione dell'onere tiene conto di una misura forfettaria che varia a seconda dei parametri utilizzati e della pesatura dei criteri vi stabiliti.*

La quantificazione dell'onere di cui all'articolo 9, che prevede benefici per le imprese che assumono donne con disabilità, è effettuata, anche in questo caso, sulla base dei criteri ponderali di cui al medesimo articolo.

L'articolo 10 (benefici per le imprese che assumono donne vittime di violenza), 11 (che istituisce un fondo per il microcredito per donne in disagio sociale), 13 (fondo per agevolazioni finanziarie per le imprese la cui governance è ricoperta da donne), 14 (buono per l'acquisto di servizi di babysitting e caregiver) non quantificano analiticamente l'onere.

Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2021 (Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania)

Si evidenzia come il responsabile dell'Ufficio finanziario della Regione abbia osservato che *"la proposta è corredata dalla relazione tecnico finanziaria che non soddisfa i requisiti richiesti atteso che non risultano indicate né la metodologia di calcolo delle spese da sostenere né la valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle stesse"*.

Legge Regionale n. 3 del 24 maggio 2021 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC))

Anche in questo caso la Relazione finanziaria si limita a quantificare la copertura, ma non come si giunge alla determinazione dell'onere.

Legge regionale n. 5 del 29 giugno 2021 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021).

L'articolato regionale, frutto di un dibattito consiliare, risente della eterogeneità dei contenuti e risulta privo della quantificazione degli oneri.

Si effettua una panoramica delle norme che dispongono nuove spese o prevedono minori entrate:

art. 2	Modifiche alla legge regionale nr. 12 del 2017, in tema di protezione civile
Si stanziano € 300.000,00 per la valorizzazione del volontariato cui si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della Missione 11, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023	
È disposto un contributo straordinario al Coordinamento regionale guardie zoofile, ambientali e protezione civile di euro 100.000,00 per l'annualità 2021 al fine di potenziare le attività di volontariato e di protezione civile e si provvede mediante prelievo di euro 100.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 9, Programma 2, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.	
Art. 3	Si dispongono interventi di riqualificazione ambientale
Per l'annualità 2021, è autorizzato uno stanziamento straordinario pari ad euro 250.000,00 da destinare a interventi di monitoraggio dei corpi idrici e di riqualificazione ambientale al cui onere si provvede mediante prelievo di euro 250.000,00 per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 9, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.	
Art. 4	Interventi sui corpi idrici dell'area flegrea
Al fine di incentivare lo sviluppo turistico indotto nell'area flegrea la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, in forma diretta o indiretta, mediante finanziamenti agli enti interessati, alla realizzazione di specifici progetti d'intervento sui bacini lacustri localizzati in area flegrea, finalizzati ad attività di pulizia e rimozione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento, ai cui oneri, quantificati in euro 150.000,00 per l'annualità 2021, 100.000,00 per l'anno 2022 e 50.000,00 per l'anno 2023, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento delle medesime somme della Missione 9, Programma 6, Titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.	
Art. 5	Misure per la protezione delle specie di tartaruga marina in Regione Campania
La Regione concede un contributo straordinario in favore dell'area marina protetta "Punta Campanella", al fine di far fronte alle spese per la riattivazione del Centro di recupero per le tartarughe marine (CRTM) ivi allocato ai cui oneri, quantificati in euro 70.000,00 per l'annualità 2021, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 9, Programma 5, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.	
Art. 6	Interventi per la messa in sicurezza di luoghi di culto montani
Si riconosce un contributo di euro 150.000,00 all'ente Parco regionale dei Monti Picentini per avviare l'iter procedurale per la messa in sicurezza e valorizzazione del santuario di San Michele ad Olevano sul Tusciano e del sistema di accessibilità, ai cui oneri si provvede mediante prelievo	

di euro 150.000,00 per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 9, Programma 5, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.	
Art. 7	Disposizioni in materia di igiene del litorale marittimo
<p>La Regione affida all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAC) uno studio finalizzato alla classificazione delle spiagge del territorio regionale e sistemi continui di monitoraggio del fenomeno di sedimentazione organica della Posidonia, ai cui oneri si fa fronte mediante uno stanziamento di euro 150.000,00 sulla Missione 9, Programma 2, Titolo I per l'annualità 2021, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021-2023.</p> <p>Inoltre Per l'annualità 2021 sono altresì autorizzati uno stanziamento di euro 500.000,00 sulla Missione 9, Programma 2, Titolo I, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione 2021-2023, a favore del Comune di Agropoli per la rimozione e lo smaltimento degli accumuli di Posidonia spiaggiata dal litorale, e uno stanziamento di euro 100.000,00 sulla Missione 9, Programma 2, Titolo I previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021 - 2023, a favore del Comune di Casalvelino per la rimozione e lo smaltimento degli accumuli di Posidonia spiaggiata all'ingresso del porto.</p>	
Art. 8	Interventi in materia di qualità dell'aria. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2020, n. 36
<p>Ai soggetti che provvedono all'installazione di impianti a gas metano sugli autoveicoli di categoria energetica da euro 0 a euro 4 è riconosciuto, per l'annualità 2021, un contributo unico di euro 500,00 da erogarsi fino ad esaurimento dello stanziamento previsto, e agli oneri si provvede con uno stanziamento di euro 200.000,00 sulla Missione 9, Programma 8, Titolo I mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023.</p>	
Art. 9	Disposizioni in materia di Contratti di Fiume
<p>Per i Contratti di Fiume è disposto uno stanziamento di euro 100.000,00 sulla Missione 9, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021- 2023, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I per finanziare la legge regionale 6 maggio 2019, n. 5 (Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume)</p>	
Art. 10	Distretto del mare campano
<p>La Regione Campania sostiene l'avvio di un progetto di sviluppo del "Distretto del mare campano" per la promozione dei sistemi turistici, commerciali, dei servizi, della ricerca e della produzione locale incentrati sull'economia del mare, da attuare in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, produttive, dei servizi, della formazione e della ricerca; agli oneri derivanti, pari a euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede per l'annualità 2021 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 14, Programma 3, Titolo 1, e per le annualità 2022 e 2023 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023</p>	

Art. 14	Osservatorio Agro Green
È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio Agro Green al fine di verificare, valutare e promuovere la green economy per individuare settori trainanti dell'economia e strategie utili alla diffusione di imprese giovanili e start up agroalimentari, turistiche che creano sinergie con le vie del mare dando contestuale impulso alla blue economy ai cui oneri, quantificati in euro 100.000,00, si provvede per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023.	
Art. 20	Misure urgenti per il sostegno allo spettacolo e al cinema
A causa dell'emergenza epidemiologica Covid e alla crisi delle sale cinematografiche gli interventi di sostegno previsti dalla legge regionale nr. 6 del 2007 vengono prorogati anche per gli anni 2020 e 2021, senza alcuna copertura finanziaria	
Art.22	Disposizioni a favore del patrimonio linguistico napoletano
Al fine di promuovere iniziative di studio e ricerca sulla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano è disposto l'incremento di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 alla Missione 5, Programma 2, Titolo I mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio regionale 2021 - 2023.	
Art. 23	Centenario della scomparsa di Enrico Caruso
In memoria di Enrico Caruso nel centenario della sua scomparsa, la Regione Campania promuove la realizzazione di un progetto, intitolato al celebre tenore campano. Per gli oneri derivanti dalla disposizione è disposto uno stanziamento pari ad euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 mediante prelievo di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio 2021-2023.	
Art. 24	Interventi per il sostegno alla editoria libraria
Al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria per l'anno 2021 è istituito il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato alle biblioteche regionali e pubbliche da utilizzare per la riqualificazione del patrimonio librario per i cui oneri è disposto uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 ed euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 mediante prelievo di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.	
Art. 25	Promozione e sostegno di percorsi di interesse culturale e naturalistico
Al fine di promuovere, valorizzare e adeguare i musei dell'area vesuviana e incentivare i percorsi di interesse culturale e naturalistico è riconosciuto alla Fondazione CIVES un contributo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la cui spesa grava sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I delle annualità 2021 - 2022 - 2023, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021 - 2023	

Art. 26	Misure di promozione e sostegno alla cultura musicale
<p>Al fine di promuovere e valorizzare le attività musicali e di incentivare lo sviluppo delle produzioni musicali nonché di favorire la collaborazione e la sinergia tra soggetti pubblici e privati, la Giunta regionale promuove interventi di sostegno e coordinamento delle attività legate all'industria musicale ed alla cultura musicale del territorio campano e realizzate in esso ai cui oneri, quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo I e contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021-2023</p>	
<p>Inoltre, per sostenere il rilancio del comparto turistico del Sannio nonché la promozione di processi di sviluppo virtuosi, è appostata la somma di euro 100.000,00 per l'anno 2021 per la realizzazione del BCT Music Festival nel Parco del Taburno-Camposauro, ai cui oneri si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo I mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.</p>	
Art. 27	Disposizioni in materia di sport
<p>Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 38/2020, è stabilito un contributo per le spese di funzionamento in favore dell'ARUS di euro 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 e di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo I mediante prelievo di pari importo, per ciascun esercizio finanziario, dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023.</p>	
Art. 28	Interventi a favore di università, Ceinge e Fondazione Idis
<p>All'università non statale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 maggio 2016 n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, al fine di salvaguardarne il patrimonio artistico e valorizzarne il patrimonio culturale identitario anche in termini di ricerca e di didattica, è riconosciuto un contributo di euro 500.000,00 per l'esercizio 2021 al cui onere si provvede mediante prelievo di euro 500.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 5, Programma 2, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.</p>	
<p>Non può non rilevarsi una indeterminatezza del destinatario nella misura in cui la legge regionale nr. 12 del 2016 all'articolo 1, comma 4, lett. a) definisce un insieme di soggetti interessati (le università regionali statali e non), mentre l'articolo in commento sembra avere un solo destinatario.</p>	
<p>Si stanziano € 100.00,00 per il finanziamento di un Master sulla gestione dei beni confiscati tenuto dalla Università Vanvitelli al cui onere, quantificato in euro 100.000,00 per l'anno 2021, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023</p>	
<p>Si riconosce un contributo di € 100.000,00 alla fondazione IDIS e a tal fine la Missione 5, Programma 2, Titolo 1 è incrementata di euro 1.000.000,00 per l'anno 2021 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.</p>	
Art. 30	Interventi in materia di zootecnia sostenibile

<p>La Regione Campania promuove un progetto pilota per sviluppare a livello locale il riciclo di reflui zootecnici e la conseguente produzione di un ammendante 100% naturale di alta qualità, ai cui oneri, quantificati in euro 100.000,00, per l'anno 2021, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023.</p>	
<p>In attuazione del comma 2 dell'articolo 4 e dell'articolo 8 della legge regionale 11 novembre 2019, n. 20 (Interventi ambientali per l'abbattimento dei nitrati in regione Campania), è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 per sostenere lo sviluppo di processi innovativi per la rimozione dei nitrati dei reflui zootecnici ai cui oneri si provvede mediante prelievo di euro 200.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 16, Programma 1, Titolo II per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.</p>	
Art. 31	Interventi per favorire la coltura della canapa -Cannabis sativa L)
<p>Alla legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5 (Interventi per favorire la coltura della canapa - Cannabis sativa L.- e le relative filiere produttive), al comma 1 dell'articolo 6, le parole "in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite con le seguenti "in euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023", e agli oneri derivanti, pari a euro 120.000,00 per il triennio 2021 - 2023, si provvede mediante prelievo di euro 40.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 16, Programma 1, Titolo II per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.</p>	
Art. 32	Promozione del Consorzio della castagna di Montella IGP
<p>Per sostenere la costituzione e la promozione del consorzio della castagna di Montella IGP, e per costruire un'azione di valorizzazione territoriale delle aree interne, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2021, in favore del Comune di Montella (AV). Agli oneri derivanti si provvede mediante prelievo di 50.000,00 euro per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 9, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.</p>	
Art. 33	Promozione della filiera vitivinicola del Sannio
<p>Per il sostegno delle azioni di promozione e valorizzazione del comparto vitivinicolo dei Comuni di "Sannio Falanghina. Città europea del vino", è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2021 ai cui oneri si provvede mediante prelievo di euro 50.000,00 per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 16, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.</p>	
Art. 34	Interventi a favore del consorzio di bonifica della conca di Agnano e dei bacini flegrei
<p>È autorizzato per l'esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario di euro 250.000,00 in favore del consorzio di bonifica della conca di Agnano e dei bacini flegrei ai cui oneri si provvede mediante prelievo di euro 250.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 16, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.</p>	

Art. 39	Al fine di accrescere le condizioni di sviluppo sostenibile del Parco regionale del Partenio e valorizzare le sue bellezze naturalistiche, la Regione promuove uno studio di fattibilità tecnico economico per la realizzazione di una pista per la mobilità alternativa lungo le direttrici preesistenti del parco, con la concessione di un contributo di euro 50.000,00. Agli oneri derivanti si provvede mediante incremento della Missione 9, Programma 5, Titolo I e contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023
Art. 41	Fondo per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale
Al fine di contrastare gli effetti negativi sul benessere psicologico e psichico dei minori, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, che manifestano disagi per gli effetti della pandemia è istituito nel bilancio regionale 2021-2023 per l'esercizio 2021 alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 un fondo di euro 400.000,00 per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza volto all'erogazione di un voucher per assicurare interventi a favore di soggetti socialmente svantaggiati o a rischio di esclusione sociale. Agli oneri si fa fronte mediante prelievo dalla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023 esercizio 2021 ed incremento di pari importo della Missione 12, Programma 4, Titolo 1. Per l'effetto è abrogato l'articolo 8 della legge regionale 38/2020.	
Art. 42	Si costituisce un Osservatorio per il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza, ai cui oneri si fa fronte mediante uno stanziamento di euro 100.000,00 a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023.
Art. 43	Fondo Studio politiche integrazione covid
È istituito nel bilancio regionale 2021- 2023 un fondo di euro 75.000,00 per gli anni 2021 e 2022 ai cui oneri si fa fronte mediante prelievo di euro 75.000,00, per le annualità 2021 e 2022, dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I ed incremento di pari importo della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.	
Art. 44	Interventi a favore di progetti per fasce deboli
È autorizzato per l'esercizio finanziario 2021 un contributo di euro 90.000,00 in favore della Fondazione Opera Pia, Ente Morale Ricovero della Provvidenza di Torre del Greco per l'attuazione di un progetto a favore dei ragazzi disabili in stato di abbandono psicologico ed affettivo a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo I, mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023	
È autorizzato per l'esercizio finanziario 2021 un contributo di euro 90.000,00 in favore della Fondazione evangelica Betania di Napoli per l'attuazione di un progetto per il sostegno alla genitorialità e alle famiglie in stato di bisogno a valere sulla Missione 12, Programma 5, Titolo I, mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.	
È autorizzato per l'esercizio finanziario 2021 un contributo di euro 100.000,00 in favore della Fondazione Foqus di Napoli per l'attuazione di un progetto di istruzione e formazione per i ragazzi che versano in condizioni di disagio sociale a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I, mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I, del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.	

Art. 46	Interventi a favore di aziende pubbliche di servizi alla persona e di cooperative di Comunità
<p>È autorizzato, per gli anni 2021 e 2022, un contributo, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità, alle aziende pubbliche di servizi alla persona iscritte al registro, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona), a sostegno delle attività straordinarie connesse alla prevenzione, al controllo ed al piano vaccinale per il Covid 19 al cui onere si provvede mediante prelievo di euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e contestuale incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.</p>	
<p>È confermato per l'esercizio 2021 il finanziamento della legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) nei limiti della quantificazione di cui all'articolo 8 della medesima legge.</p>	
Art. 47	Fondo per tatuaggi con finalità medica
<p>Al fine di alleviarne il disagio psicologico e sostenere le donne appartenenti a nuclei familiari con ISEE al di sotto di euro 30.000,00, che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria, la Regione Campania eroga contributi per consentire tatuaggi con finalità medica del complesso areola-capezzolo, ai cui oneri, quantificati in euro 200.000,00 per il 2021, euro 100.000,00 per il 2022 e euro 100.000,00 per il 2023, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 12, Programma 2, Titolo I per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.</p>	
Art. 48	Interventi a favore della ricerca in ambito sanitario
<p>Per garantire il percorso di attuazione delle attività di screening prenatale non invasive in regione Campania e fornire le basi per l'identificazione scientifica di una metodica di screening basata sulla valutazione complessiva del rischio individuale, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 finanziato a valere sulle risorse destinate alla promozione della ricerca scientifica in Campania mediante incremento delle risorse a valere sulla Missione 14, Programma 3, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo e per le medesime annualità della Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.</p>	
Art. 50	Istituzione della Consulta delle elette in regione Campania
<p>È istituita la Consulta delle elette nella regione Campania, di seguito Consulta delle elette, che ha sede presso il Consiglio regionale.</p> <p>2. La Consulta delle elette si pone come obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rendere le elette nelle assemblee e negli organismi locali, punti di riferimento per le donne; b) incentivare la partecipazione delle donne alla vita politica e amministrativa, al fine di promuovere la rappresentanza femminile per accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione degli strumenti giuridici che regolano la società; c) rendere pareri consultivi agli organi della Regione e degli enti locali in tema di pari opportunità; 	

- d) creare occasioni di formazione e di aggiornamento in materia di amministrazione pubblica, rivolte a tutte le donne, elette e non, condividendo esperienze e buone prassi;
- e) determinare il coinvolgimento delle elette nei processi decisionali di atti di programmazione regionali e nelle iniziative comunali, provinciali, regionali, che si svolgono in Campania sui temi delle pari opportunità;
- f) promuovere la presenza femminile negli organismi in cui le nomine sono determinate dalle assemblee elettive;
- g) valorizzare il ruolo e le iniziative delle elette.

Agli oneri derivanti dal funzionamento della Consulta delle elette, quantificati in euro 50.000,00 si provvede per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023.

Art. 51	Fondo regionale di sostegno ai Comuni per la giustizia di prossimità
---------	--

È istituito il Fondo regionale di sostegno ai Comuni per la giustizia di prossimità cui possono accedere i Comuni della Campania che hanno assunto a proprio carico le spese per il mantenimento in funzione dei soppressi uffici del Giudice di Pace.

Agli oneri derivanti, pari a euro 250.000,00, per le annualità 2021, 2022 e 2023, si fa fronte mediante apposito stanziamento sulla Missione 2, Programma 1, Titolo 1 e prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2021-2023

Art. 52	Interventi a favore di enti locali per interventi di riqualificazione urbana
---------	--

Per finanziare un intervento di messa in sicurezza della strada di collegamento tra il centro abitato di Caposele (AV) e la località Materdomini, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2021 in favore del Comune di Caposele (AV). Agli oneri di cui si provvede mediante prelievo di euro 150.000,00 per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 8, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.

È riconosciuto un contributo di euro 500.000,00 in favore del Comune di Mondragone per lavori di realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione sul tratto stradale via SS Domitiana. Agli oneri si provvede mediante prelievo di euro 500.000,00 per l'anno 2021 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 10, Programma 5, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023.

È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, un contributo straordinario di euro 100.000,00 al Comune di Ispani (SA) per la realizzazione di parcheggi a raso nella frazione Capitello. Agli oneri si provvede mediante incremento di euro 100.000,00 per l'anno 2021 della Missione 10, Programma 5, Titolo 2 e contestuale prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023

La Giunta regionale concede un contributo straordinario di 500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2021 al Comune di Maddaloni per lavori di completamento della rete fognaria sul tratto di via Saldina. Agli oneri si provvede mediante prelievo di euro 500.000,00, per l'annualità 2021, dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e incremento della medesima somma della Missione 8, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

<p>È autorizzato un contributo straordinario di euro 200.000,00 per l'anno 2021 al Comune di Sorrento per contribuire alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione in Via degli Aranci. Agli oneri si provvede mediante prelievo di euro 200.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 10, Programma 5, Titolo II per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023</p>	
<p>È autorizzato un contributo alla provincia di Caserta pari a euro 500.000,00 per l'anno 2021 per la messa in sicurezza e la ristrutturazione del ponte Grazzanise-Brezza. Agli oneri si provvede mediante prelievo di euro 500.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 10, Programma 5, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023</p>	
<p>È autorizzato per l'anno 2021 un contributo pari ad euro 100.000,00 a favore del Comune di Caianello, per la ristrutturazione della casa comunale mediante incremento della Missione 8, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023</p>	
<p>È autorizzato per l'annualità 2021 uno stanziamento di euro 380.000,00 sulla Missione 8, Programma 1, Titolo II, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021- 2023 per la realizzazione della riqualificazione dell'area periferica Via Crispi in favore del Comune di Mugnano di Napoli.</p>	
<p>È autorizzato un contributo di euro 100.000,00 per l'anno 2021, euro 100.000,00 per l'anno 2022 e euro 50.000,00 per l'anno 2023, all' Agenzia area nolana per il sostegno ai diciotto Comuni facenti parte della medesima Agenzia, per sostenere i costi per la progettazione di interventi al fine di consentirne la cantierabilità per l'ammissione a finanziamenti regionali e statali. Agli oneri si provvede con incremento di euro 100.000,00 per l'anno 2021, euro 100.000 per l'anno 2022 e euro 50.000,00 per l'anno 2023 della Missione 8, Programma 1, Titolo II mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023</p>	
<p>È disposto un contributo straordinario di euro 100.000,00 per l'anno 2021 al Comune di Calvizzano (NA) per la realizzazione di un asilo nido presso l'istituto comprensivo "Marco Polo". Agli oneri si provvede mediante prelievo di euro 100.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 12, Programma 1, Titolo II per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.</p>	
Art. 53	Disposizioni in materia di sicurezza urbana e stradale
<p>È autorizzato uno stanziamento di euro 200.000,00 per l'annualità 2021 per le spese di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale a valere sulla Missione 3, Programma 2, Titolo I, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2021-2023</p>	
<p>È autorizzato uno stanziamento di euro 100.000,00 per l'annualità 2021 per incrementare attraverso l'assessorato alla Sicurezza, le attività formative e divulgative rivolte ai giovani per rendere più sicura la guida degli autoveicoli ai cui oneri si provvede mediante prelievo di euro 100.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I e incremento del medesimo importo della Missione 6, Programma 2, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023</p>	
Art. 54	Si è disposta per il 2021 la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione

Alle minori entrate si fa fronte con le risorse del fondo istituito con legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) presso il Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano	
Art. 57	Misure in tema di semplificazione in materia di concessioni del demanio marittimo
Si dispone la soppressione delle spese di istruttoria per le ONLUS, senza prevedere come far fronte alla minore entrata	
Art. 60	Potenziamento dell'URP
Si dispone il potenziamento in questione e agli oneri, quantificati in euro 150.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, euro 25.000,00 per l'esercizio 2022 ed euro 25.000,00 per l'esercizio 2023, si provvede mediante incremento della Missione 1, Programma 8, Titolo II e contestuale riduzione di pari importo e per le medesime annualità delle risorse allocate nella Missione 20, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021- 2023.	
Art. 67	Ulteriori modifiche di manutenzione normativa
All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 12 bis e seguenti, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) e successive modifiche, si provvede, a decorrere dall'annualità 2021, per un importo massimo di euro 5.900.000,00, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023.	
Si precisa che i commi 12 bis e seguenti della legge nr. 1 del 2012 sono stati inseriti dalla legge nr. 2 del 2021 e intendono disciplinare il trattamento economico del personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi del Consiglio regionale. In particolare, con il comma 12 quater si afferma che l'Ufficio di Presidenza determina le modalità di erogazione del correlativo trattamento economico accessorio in relazione al trattamento accessorio fissato dai CCNL per il personale di ruolo del Consiglio Regionale	

6. La legislazione in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

L'art. 73 del d. lgs. n. 118/2011, come aggiunto dal d.lgs. n. 126/2014, disciplina, in analogia alla normativa dettata per gli enti locali dal d. lgs. n. 267/2000, la materia del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, da attuarsi con apposita legge regionale, secondo le seguenti fattispecie tassativamente elencate:

a) sentenze esecutive; in tal caso, come previsto dal vigente comma 4, il Consiglio regionale o la Giunta regionale devono provvedervi entro trenta giorni (e non più sessanta) dalla ricezione della relativa proposta, decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta (comma così modificato dall'art. 38-ter, comma 1, d. l. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58);

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. La norma prevede, inoltre, la possibilità per la Regione di provvedere al pagamento del debito anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso e convenuto con i creditori. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del d. lgs. 21/12/1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Per la Regione Campania è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale con delibera di Giunta regionale n. 1731 del 30/10/2006. A seguito dell'art. 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha dettato una nuova disciplina per il riconoscimento debiti fuori bilancio, l'Assessore al Bilancio, con nota del 7/9/2016, prot. n. 828/SP del 7/9/2016, ha fornito indicazioni operative nell'ottica di semplificare le pertinenti procedure.

Nella successiva definizione delle modalità procedurali, con delibera di Giunta regionale n. 444 del 12/07/2017 è stato approvato il disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio⁷ e relativo monitoraggio⁸. È stato stabilito che l'individuazione delle relative risorse finanziarie abbia luogo secondo le modalità già individuate dall'Assessore al Bilancio con nota prot. n. 828/SP.

L'Amministrazione, con la DGR suddetta, ha recepito la *“necessità di adottare misure organizzative idonee a consentire alla Regione Campania di definire in termini solleciti i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare disfunzioni amministrative, e l'attivazione di procedure esecutive. Ha previsto, inoltre, misure dirette al monitoraggio del procedimento di riconoscimento del debito, demandando alla Direzione Generale della ricerca scientifica la messa a sistema, con urgenza, del software per la gestione e il monitoraggio dell'iter del contenzioso e del procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio”*.

I disegni di legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono approvati con deliberazione della giunta unitamente a singole schede tecniche di rilevazione di partita debitoria, contenenti i dati di dettaglio relativi alla quantificazione della spesa, secondo un modello standard approvato con provvedimento di Giunta regionale n. 1731 del 30/10/2006 e in riferimento ai quali l'Amministrazione regionale produce la cd. relazione illustrativa.

⁷ Con D.G.R. n. 300 del 2/07/2019, è stato approvato l'addendum “Procedure di insediamento di Commissari ad acta” al disciplinare di cui alla D.G.R. n. 444/2017.

⁸ Con circolare prot. reg. n. 0765376 del 16/12/2019, sono state fornite ulteriori istruzioni inerenti alla procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Con la disciplina dell'art. 25 del "Regolamento di Contabilità regionale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37" - Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 -, l'amministrazione regionale ha regolamentato la procedura in materia di debiti fuori bilancio. Nell'atto si prevede, al comma 1, che *"Le strutture amministrative effettuano spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato nelle scritture contabili e la relativa attestazione della copertura finanziaria da parte del competente ufficio della struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie"*.

Nei commi 6 e 7 si dispone che *"La Giunta regionale, con delibera, disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, nonché per il monitoraggio del complessivo procedimento"*. Nel bilancio di previsione è istituito un *"Fondo per le spese impreviste da riconoscimento dei debiti fuori bilancio pari ad almeno il 5% della spesa corrente libera per ogni annualità prevista nel bilancio di previsione o, se inferiore, commisurato all'ammontare dei pagamenti su assegnazione del giudice per l'esecuzione relativi al penultimo esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione"*.

Infine, al comma 4, che *"qualora l'Ente, per obbligazioni assunte in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, sia condannato con sentenza passata in giudicato al pagamento del terzo beneficiario, l'avvocatura regionale attiva l'azione di rivalsa nei confronti di chi ha effettuato la spesa in assenza di copertura finanziaria"*.

6.1 Analisi delle leggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Nel corso dell'anno 2021, sono state promulgate, in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio, le seguenti venti leggi regionali:

1	Legge Regionale n. 8 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 15 giugno 2021, n. 265. Importo complessivo di euro 1.457.410,86	1.457.410,86
2	Legge Regionale n. 9 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 15 giugno 2021, n. 266. Importo complessivo di euro 1.262.714,95	1.262.714,95
3	Legge Regionale n. 10 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 15 giugno 2021, n. 264. Importo complessivo di euro 7.733,64	7.733,64
4	Legge Regionale n. 11 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 15 giugno 2021, n. 263. Importo complessivo di euro 49.997,39	49.997,39
5	Legge Regionale n. 12 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 285. Importo complessivo di euro 22.234,75	22.234,75
6	Legge Regionale n. 13 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 286. Importo complessivo di euro 762.512,31	762.512,31
7	Legge Regionale n. 14 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 288. Importo complessivo di euro 2.056,24	2.056,24

8	Legge Regionale n. 15 del 20 luglio 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 287. Importo complessivo di euro 96.178,98	96.178,98
9	Legge Regionale n. 18 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 5 agosto 2021, n. 41. Importo complessivo di euro 13.748,19	13.748,19
10	Legge Regionale n. 19 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 5 agosto 2021, n. 42. Importo complessivo di euro 135.357,69	135.357,69
11	Legge Regionale n. 20 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 2021, n. 389. Importo complessivo di euro 620.814,48	620.814,48
12	Legge Regionale n. 21 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 2021, n. 390. Importo complessivo di euro 33.268,97	33.268,97
13	Legge Regionale n. 22 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 2021, n. 391. Importo complessivo di euro 173.325,54	173.325,54
14	Legge Regionale n. 23 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 14 settembre 2021, n. 388. Importo complessivo di euro 15.209,65	15.209,65

15	Legge Regionale n. 24 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 28 settembre 2021, n. 416. Importo complessivo di euro 9.445,92	9.445,92
16	Legge Regionale n. 25 del 26 ottobre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 28 settembre 2021, n. 415. Importo complessivo di euro 190.016,34	190.016,34
17	Legge Regionale n. 27 del 7 dicembre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 487. Importo complessivo di euro 3.387.480,02	3.387.480,02
18	Legge Regionale n. 28 del 7 dicembre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 26.049,61. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 488.	26.049,61
19	Legge Regionale n. 29 del 7 dicembre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 217.623,40. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 490.	217.623,40
20	Legge Regionale n. 30 del 7 dicembre 2021	Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 63.747,36. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 489.	63.747,36
			8.546.926,29

A copertura dei seguenti debiti:

1	Legge Regionale n. 8 del 20 luglio 2021	Sentenze di tribunali vari	Al finanziamento del debito pari a complessivi euro 1.457.410,86 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 0904, Titolo 1 per euro 1.440.801,54 e sulla Missione 09, Programma 0906, Titolo 1 per euro 16.609,32 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
2	Legge Regionale n. 9 del 20 luglio 2021	Sentenza del tribunale di Napoli X sezione civile	Al finanziamento del debito pari a complessivi euro 1.262.714,95 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 04, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
3	Legge Regionale n. 10 del 20 luglio 2021	Tribunale di Napoli, sezione lavoro	Al finanziamento del debito pari a complessivi euro 7.733,64 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 11, Programma 1101, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
4	Legge Regionale n. 11 del 20 luglio 2021	Sentenze di vari tribunali	Al finanziamento del debito individuato pari a complessivi euro 49.997,39 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
5	Legge Regionale n. 12 del 20 luglio 2021	Sentenze di vari tribunali	Al finanziamento del debito pari a euro 22.234,75, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
6	Legge Regionale n. 13 del 20 luglio 2021	Sentenze di vari tribunali	Al finanziamento del debito pari a euro 762.512,31, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 10, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
7	Legge Regionale n. 14 del 20 luglio 2021	Sentenza del tribunale di Benevento	Al finanziamento del debito pari a euro 2.056,24, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 03, Programma 02, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
8	Legge Regionale n. 15 del 20 luglio 2021	Sentenze di vari tribunali	Al finanziamento del debito pari a complessivi euro 96.178,98, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa, per euro 80.709,13 a valere sullo stanziamento della Missione 08, Programma 01, Titolo 1 e, per euro 15.469,85 a valere sullo stanziamento della Missione 11, Programma 1101, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
9	Legge Regionale n. 18 del 26 ottobre 2021	del decreto ingiuntivo n. 12393/2021 del Tribunale Ordinario di Roma	Al finanziamento del debito pari ad euro 13.748,19 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 1, Programma 2, Titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio, per l'esercizio finanziario 2021.
10	Legge Regionale n. 19 del 26 ottobre 2021	sentenza n. 5545/2021 del Tribunale di Napoli	Al finanziamento del pari ad euro 135.357,69 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della

		-Sezione X e dal decreto ingiuntivo n. -5643/2018	Missione 1, Programma 1, Titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio, per l'esercizio finanziario 2021.
11	Legge Regionale n. 20 del 26 ottobre 2021	Sentenze di vari tribunali	Al finanziamento del debito pari a euro 620.814,48 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 10, Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
12	Legge Regionale n. 21 del 26 ottobre 2021	Sentenze del TAR Campania	Al finanziamento del pari a complessivi euro 33.268,97 si è già provveduto mediante le seguenti azioni contabili: - per euro 11.330,10, mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa della Missione 09, Programma 0901, Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021; - per euro 21.938,87, mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa della Missione 09, Programma 0901, Titolo 02 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 a seguito della variazione di bilancio effettuata dal commissario ad acta con decreto n. 14 del 14 giugno 2021.
13	Legge Regionale n. 22 del 26 ottobre 2021	Decreto Ingiuntivo esecutivo del tribunale di Napoli	Al finanziamento del pari a euro 173.325,54 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 12, Programma 1207, Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
14	Legge Regionale n. 23 del 26 ottobre 2021	Sentenze del tribunale di Nocera Inferiore e del Tribunale Regionale delle acque pubbliche	Al finanziamento del debito pari a euro 15.209,65 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 08, Programma 01, Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
15	Legge Regionale n. 24 del 26 ottobre 2021	Sentenze del tribunale di Avellino e Benevento	Al finanziamento del debito pari a euro 9.445,92, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 0906, Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
16	Legge Regionale n. 25 del 26 ottobre 2021	Sentenze del tribunale regionale delle acque pubbliche e del tribunale di Napoli	Al finanziamento del pari a euro 190.016,34, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa con le seguenti azioni contabili: - per euro 5.438,38 a valere sullo stanziamento della Missione 08, Programma 01, Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021; - per euro 184.577,96 a valere sullo stanziamento della Missione 11, Programma 1101, Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
17	Legge Regionale n. 27 del 7 dicembre 2021	Ordinanza di assegnazione del tribunale di Napoli	Al finanziamento del debito pari a euro 3.387.480,02, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 13, Programma 1307, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.

18	Legge Regionale n. 28 del 7 dicembre 2021	Sentenze varie	Al finanziamento del debito pari a euro 26.049,61, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa con le seguenti azioni contabili: a) per euro 15.847,45 a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 0902, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021; b) per euro 10.202,16 a valere sullo stanziamento della Missione 09, Programma 0906, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
19	Legge Regionale n. 29 del 7 dicembre 2021	Sentenza del 20.7.2021 del tribunale di Napoli per espropriazione	Al finanziamento del debito pari a euro 217.623,40 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 08, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.
20	Legge Regionale n. 30 del 7 dicembre 2021	Sentenze esecutive del giudice di pace e del tribunale del circondario di Avellino	Al finanziamento del debito pari a euro 63.747,36 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021.

6.2 Osservazioni sulla legislazione in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Nell'esercizio 2021, a fronte di n. 32 leggi emanate nell'anno oggetto di analisi (dalle quali devono essere espunte le L.R. nr. 32 e 31, relative al Bilancio di previsione; nr. 4 e 6, Variazione al bilancio di previsione; nr. 2, Modifica alla legge finanziaria regionale e nr. 1, Rendiconto della Regione), n. 20 leggi regionali contengono il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

In definitiva l'ordinaria produzione legislativa si è dipanata con l'approvazione di 26 leggi, di cui 20 (il 77%) di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Nel corso del 2021, l'analisi delle leggi emanate dalla Regione Campania recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, evidenzia che i debiti riconosciuti assommano all'importo complessivo di euro 8.546.926,29, ascrivibile a sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi.

Si rammenta che, se pure in presenza di elementi di sostenibilità dei predetti debiti, il procedimento di riconoscimento del debito assume carattere eccezionale nell'ordinamento contabile vigente trattandosi di obbligazioni verso terzi per il

pagamento di una determinata somma di danaro assunte in violazione delle norme giuscontabili.

La sussistenza di debiti fuori bilancio può, peraltro, comportare, nel tempo, un'alterazione dell'equilibrio della gestione (Sezione delle Autonomie, relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti locali, approvata con deliberazione n. 4/SEZAUT/2017/FRG e, più di recente con deliberazione n. 7/SEZAUT/2020/FRG).

Inoltre, poiché l'esistenza di un debito fuori bilancio è indice (seppur entro determinati limiti) di inesatta previsione o di trascuratezza (ad esempio poiché si è preferito non seguire un contenzioso passivo), si dispone la trasmissione della seguente deliberazione alla Procura Regionale per la Corte dei conti, in analogia a quanto dispone l'art. 23, comma 5, della legge nr. 289 del 2002 per gli enti locali.

Il contenzioso tributario.

L'ufficio aveva chiesto alla Regione di relazionare in merito al numero di controversi pendenti nel periodo compreso tra l'1.1.201 e il 31.12.2021 presso la Commissione tributaria. Ciò in quanto uno dei tributi propri della Regione è costituito dalla Tassa automobilistica, la cui giurisdizione è attribuita al giudice tributario.

Il tutto allo scopo di monitorare il contenzioso pendente, che potrebbe sfociare in debiti futuri fuori bilancio, e accertare se la Regione abbia monitorato detto contenzioso; questo il motivo per cui si è chiesto di relazionare sui ricorsi in cui la Regione non si è costituita.

Al riguardo la risposta dell'ente è stata del tutto scarna ed insufficiente, atteso che è stato prodotto il solo elenco delle cause pendenti nel 2021, senza specificare quelle in cui non risulta la costituzione in giudizio.

Motivo per cui l'Ufficio ha chiesto gli stessi dati alla Commissione Tributaria, la quale ha relazionato come segue:

Al 31.12.2021 sono pendenti 4853 ricorsi per tassa auto, e per 2219 Non vi è stata costituzione.

È di tutta evidenza la necessità che la Regione si attivi per il monitoraggio di un contenzioso così diffuso, specie nelle ipotesi non infrequenti, come visto, di mancata costituzione.

7. Ricorsi per dichiarazione di illegittimità costituzionale

Ricorso 45/2021

Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Campania

Commercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 - Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) - Previsione che il SIAD nel disporre vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali in aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico e ambientale, deve osservare la disciplina vigente.

Commercio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 - Grandi strutture di vendita - Attribuzione al SIAD delle corrispondenti scelte di localizzazione e rilocalizzazione nei Comuni dell'intero territorio regionale, subordinatamente all'autorizzazione comunale e nel rispetto delle procedure di autorizzazione paesaggistica se l'immobile ricade in area sottoposta a vincolo.

Paesaggio - Norme della Regione Campania - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020 - Nuove concessioni - Installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali - Rilascio condizionato, tra l'altro, alla verifica della conformità alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici e del paesaggio.

Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione Campania - Misure di semplificazione in materia di concessioni del demanio marittimo - Previsione che le società e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate ad un organismo

sportivo, federazioni sportive nazionali, sono riconosciute come esercitanti attività di interesse generale, quali enti del terzo settore.

- Legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023
- Collegato alla stabilità regionale per il 2021), artt. 11, comma 1, lettera a), punto 2, lettera c), punto 2, e lettera i); e 57, comma 2.

8. Considerazioni conclusive

Nel corso del 2021, la Regione Campania ha approvato n. 32 leggi, di cui 6 sono dedicate:

nr. 32 e 31, relative al Bilancio di previsione;

nr. 4 e 6, Variazione al Bilancio di previsione;

nr. 2, Modifica alla legge finanziaria regionale

nr. 1, Rendiconto della Regione),

e 20 leggi regionali contengono il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

L'esame delle leggi regionali del 2021 ha evidenziato il permanere di carenze ed omissioni già riscontrate con riferimento alla produzione legislativa dell'anno precedente. Sebbene la Regione Campania abbia adeguato la propria normativa ai più recenti interventi legislativi che regolano la materia, tra cui quella in tema di armonizzazione contabile (ex D. Lgs. n. 18/2011) e, ancorché, attraverso l'adozione di nuove procedure concernenti la formazione delle leggi regionali, risulta necessario che la disciplina si conformi, ancor più, ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Sezione delle Autonomie.

Si osserva con favore l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali che, come affermato dalla Sezione Autonomie con la delibera 10/2013/INPR, costituisce -in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al D. Lgs. 2011/118- la modalità

ordinamentale più idonea ad una tempestiva programmazione degli obiettivi ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie. Infatti, essa consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nelle sessioni di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo della copertura finanziaria.

Residuano ancora margini di incertezza, invece, con particolare riguardo alla "relazione tecnica" che deve necessariamente contenere, tra le altre cose, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione, da redigere puntualmente per ognuna di esse, in modo tale da fornire elementi chiari e certi sugli oneri derivanti da ogni nuova norma e sui relativi mezzi di copertura.

Si rileva, altresì, che, in riferimento a considerevole parte della legislazione regionale recante oneri finanziari aggiuntivi, si è fatto ricorso alla tecnica di "rinvio a bilancio" con contestuale riduzione di spese e si è utilizzata la tecnica della apposizione della clausola di "invarianza finanziaria", disponendo che agli oneri derivanti dalla legge si sarebbe provveduto con le risorse disponibili a "legislazione vigente".

Appare evidente che anche per i casi di rinvio a stanziamenti di bilancio occorre prevedere, a fronte di ripetute norme programmatiche ovvero richiedenti l'operatività di apparati amministrativi complessi, oltre alla collaborazione istituzionale, anche una corretta quantificazione degli oneri finanziari imputati al bilancio regionale, la quale deve essere non soltanto espressa, ma quanto più attendibile possibile, affinché anche la copertura finanziaria possa risultare veritiera. Si rende necessario fornire una adeguata e analitica rappresentazione degli oneri che gravano sui capitoli di spesa interessati e delle voci di spesa che si sono ridotte liberando le risorse utilizzate per la copertura dei nuovi oneri.

Con riferimento alle leggi regionali di riconoscimento di debiti fuori bilancio, va adoperata una maggiore accuratezza, in termini informativi e di quantificazione dell'onere, nella ricostruzione della ricognizione, dell'individuazione e della determinazione delle situazioni debitorie sussistenti, operata dalle singole Direzioni

competenti. In particolare, sarebbe utile indagare, specie in presenza di importi rilevanti, le cause che hanno determinato difetti di programmazione e/o sottostima degli oneri, tali da determinare il riconoscimento di debiti fuori bilancio, come per il settore esaminato nella presente relazione. Occorre rilevare, incidentalmente, ai fini di una corretta futura applicazione, che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di norma costituisce "nuovo onere", ossia un esborso di spesa pubblica eccezionale ed extra ordinem che non può ritenersi contemplato dalle preesistenti previsioni di bilancio, come avviene per la spesa ordinaria.